

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

(Allegato a deliberazione di C.C. n. 23 del 27.06.1991)

Art. 1

Il Comune riconferma con il presente regolamento l'assunzione diretta in economia della gestione dell'Acquedotto Municipale ai sensi del R.D. 15.10.1925 n. 2578 "Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province" e dell'art. 22 lett. a) della legge 08.06.1942.

La gestione viene eseguita a mezzo degli Uffici Comunali preposti che cureranno l'adempimento delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2

L'acqua dell'Acquedotto Municipale, lungo le vie percorse dalle reti di distribuzione interna, viene fornita alle case ed agli stabilimenti nel punto che il Municipio riterrà più conveniente per il collocamento della presa e sotto l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, sentiti i desideri dei richiedenti.

Nelle strade ove non vi sia condotta, potranno pure essere eseguite le erogazioni alle condizioni da determinarsi volta per volta con deliberazione da sottoporsi ad approvazione.

Art. 3

Il Comune fornirà erogazioni d'acqua potabile, col sistema a deflusso libero con misura a contatore, ed a suo giudizio insindacabile fornirà inoltre erogazioni a bocca libera per servizio estinzione incendi limitatamente all'uso delle bocche incendi.

Le bocche incendio così concesse all'interno delle proprietà private dovranno essere alloggiate entro armadietti chiusi con portello a vetri, oppure

dovranno risultare opportunamente piombate.

In entrambi i casi dovrà essere facilitato l'uso in caso di necessità.

Art. 4

L'acqua delle fontanelle pubbliche che saranno stabilite in opportuni punti è concessa gratuitamente per gli usi domestici. E' peraltro proibito attingerla e trasportarla con uno o più recipienti di capacità complessiva superiore ai 20 litri, o di condurla con canali od altro qualunque sistema alle proprietà private, ai cantieri od altri siti d'impiego.

I contravventori saranno puniti a termini di Legge.

Art. 5

L'acqua può essere fornita tanto al proprietario che all'inquilino; la domanda di concessione e l'intestazione della bolletta di pagamento debbono essere comunque riferite esclusivamente al proprietario, il quale eserciterà il diritto di rivalsa sul proprio inquilino.

Per le utenze condominiali l'Amministrazione si riserva, per ragioni tecniche, l'insindacabile facoltà di concedere la fornitura d'acqua al condominio nel suo complesso, con emissione delle bollette di pagamento in capo all'Amministratore.

CONDOMINIO
ALCATAROE

L'Amministrazione si riserva di non accogliere quelle domande che presentassero a suo insindacabile giudizio degli inconvenienti.

Art. 6

Il concessionario ha facoltà di valersi dell'acqua concessa per l'uso dichiarato nel contratto a servizio dello stabile, locale, stabilimento o esercizio in esso indicato e delle persone ivi dimoranti. Non può però erogare, né permettere che venga erogata una parte qualsiasi di detta acqua ad uso di altri stabili, né persone residenti in altri stabili, anche se di sua proprietà, sotto pena dei danni o di ogni altra conseguenza di Legge. E' di norma vietato l'uso irriguo dell'acqua potabile, salva diversa disposizione dell'Autorità Comunale.

Art. 7

In caso di vendita dello stabile o di cessione dell'esercizio l'utente cessante dovrà darne immediato avviso al Comune, verso il quale il proprietario continuerà a essere responsabile degli obblighi assunti finchè il suo successore non abbia dichiarato per iscritto di accettare pienamente gli obblighi in corso stipulando regolare contratto o dichiarando di rinunciare alla fornitura.

Nel caso di demolizione del fabbricato o definitiva cessazione dell'industria o d'esercizio sarà ammessa la risoluzione o la modifica del contratto mediante preavviso di mesi tre.

Nel caso di sinistro che renda non usufruibile lo stabile, sarà ammessa secondo i casi la risoluzione del contratto a partire dal giorno del sinistro, o la sospensione del contratto medesimo per il periodo di tempo in cui lo stabile non sarà usufruibile.

Art. 8

L'acqua viene fornita all'utente al rubinetto di presa al quale gli agenti Comunali dell'acquedotto hanno diritto di accedere in qualsiasi tempo ed ovunque sia stato collocato.

Le erogazioni si intendono poste in esercizio quando le opere eseguite siano compiute e pronte a funzionare dopo l'opportuno collaudo.

Art. 9

Spetta al Comune determinare il diametro della presa in relazione al consumo massimo ed in rapporto al numero delle persone alloggiate nella casa.

Art. 10

Tutte le verifiche e manovre occorrenti fino al rubinetto di presa ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente agli agenti dell'acquedotto.

to e sono vietate all'utente ed a chiunque altro senza preventiva autorizzazione, sotto pena del pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali.

Art. 11

Gli impianti di distribuzione ed i relativi apparecchi nell'interno degli stabili, e le loro manutenzioni saranno eseguite a cura ed a spesa dell'utente, riservandosi la Direzione dell'Acquedotto di prescrivere le condizioni e le cautele opportune nell'interesse del servizio pubblico senza che perciò il Comune venga ad assumere alcuna responsabilità al riguardo.

E' assolutamente vietato collegare direttamente le diramazioni con apparecchi e tubazioni o recipienti contenenti vapori o acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee o di altra provenienza, oppure di collegarla con apparecchi a cacciata per latrine.

E' comunque fatto obbligo all'utenza di inserire, dopo il contatore e prima della distribuzione interna, valvola a "clapet" del medesimo diametro della condotta di erogazione interna, corredata di giunto dielettrico a Te, completo di tappo da 1/2" per collaudi eventuali.

E' vietato inserire sulle condotte idriche sia di derivazione, sia di distribuzione interna attacchi per la messa a terra di impianti elettrici, macchinari, elettrodomestici di qualsiasi tipo.

Art. 12

L'utente deve provvedere perchè siano preservati da manomissione e da guasti la condotta di presa e gli apparecchi.

L'utente è responsabile verso il Comune dei danni che avvenissero per qualsiasi causa ed in conseguenza di ciò sarà tenuto a rimborsare le spese per le occorrenti riparazioni ed eventualmente per la sostituzione.

L'utente deve provvedere alla conservazione del contatore o degli apparecchi di misura e nella stagione invernale deve provvedere a che il gelo non provochi danni alla condotta di presa, agli apparecchi relativi e a quelli di misura: le eventuali operazioni di disgelo saranno in genere eseguite dagli agenti del Comune; potranno essere eseguite dall'utente se autorizzato dal Comune e in ogni caso sono a carico dell'utente le spese

per il disgelo, per le riparazioni e le eventuali sostituzioni.

Art. 13

Il Municipio si riserva ancora di far procedere in ogni tempo a mezzo dei suoi agenti, alle ispezioni e verifiche dei contatori e degli impianti interni, per constatarne le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale di esercizio.

In caso di impedimento o di opposizione a tali verifiche, il Comune può sospendere l'erogazione fino a che le medesime siano state eseguite, e ciò senza che l'utente possa pretendere compensi o indennità di sorta, o cessi di essere vincolato dall'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Analogamente, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, può essere sospesa l'erogazione quando si riscontrino inadempienze o infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o della scrittura; e ciò fino a che non siano rimosse le ragioni dell'infrazione, siano pagati gli eventuali danni e non sia stata pagata al Comune una somma a titolo di penalità non inferiore a L. 100.000= che verrà fissata dal Sindaco.

Ciò nonostante l'utente continuerà ad essere tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali, né potrà pretendere nessun abbuono, rimborso od indennizzo.

Art. 14

I concessionari saranno sempre ed esclusivamente responsabili di qualsiasi danno che il collocamento e l'esercizio della conduttura, a partire dal rubinetto d'arresto, potesse arrecare a loro o a terzi.

L'Ufficio Municipale, a richiesta del concessionario, provvederà, senza alcun speciale compenso, alla chiusura del rubinetto di presa, all'accertamento e verifica della misura dell'acqua ed a tutti i servizi da esso dipendenti nell'interesse del regolare funzionamento di ogni erogazione, esclusi i collaudi, la cui spesa verrà fissata di volta in volta.

Quando però la richiesta non fosse giustificata, il richiedente dovrà corrispondere per ogni misura il rimborso delle spese.

Art. 15

Nel corso dell'esercizio potranno verificarsi interruzioni del servizio originate da cause di forza maggiore, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione o ricostruzione totale o parziale di tratti di rete, o dell'intera, rifacimento di allacciamenti, nuovi allacciamenti. Per queste interruzioni, di qualsiasi durata nel tempo, fermi restando i disposti di cui ai commi seguenti, l'utente non avrà motivo di avanzare richieste di risarcimento per eventuali danni patienti.

Quando, per casi imprevisi, o per lavori da eseguirsi alla condotta, la distribuzione dell'acqua venisse a mancare in tutto od in parte l'Amministrazione Comunale accorderà al concessionario una proporzionata riduzione del canone annuo ad esso dovuto per la fornitura d'acqua a partire dal decimo giorno successivo alla fatta denuncia, e previo accertamento in contraddittorio dell'avvenuta mancanza parziale o totale.

La riduzione non sarà invece accordata quando la mancanza d'acqua totale o parziale sia dovuta a cause dipendenti dal concessionario. All'in fuori della riduzione sopra accennata, non vi sarà mai luogo ad indennizzo di sorta.

EROGAZIONI

Art. 16

Le erogazioni d'acqua, ordinarie e provvisorie, sono fatte col sistema a contatore. Solo eccezionalmente possono essere fatte a deflusso continuo modulato da lente idrometrica, per i casi di cui all'art. 28, ed a bocca libera per il servizio di estinzioni incendi.

Per ogni erogazione occorre presentare apposita domanda all'Ufficio Municipale sul modulo stabilito, firmato dal richiedente o da un suo legale rappresentante.

Gli obblighi di cui al presente regolamento cominceranno a decorrere dal giorno in cui sarà dato al concessionario il mezzo di usare dell'acqua stessa, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 18.

Art. 17

Le concessioni d'acqua ordinarie si fanno mediante scrittura privata firmata dal concessionario e dal Sindaco o chi per esso e redatta su apposito modulo bollato, in doppio originale, uno per l'Ufficio l'altro per l'utente.

Le concessioni provvisorie si fanno in calce alla semplice domanda che rimarrà negli atti del Comune.

Per ogni locale, stabile, esercizio o stabilimento, occorre una distinta scrittura di concessione e domanda e così pure quando, per uno stesso stabile, si richiedono diversi modi di erogazione per usi diversi.

A seconda del tipo di utenza, saranno posti in essere contratti specifici, recanti tariffazioni diverse, nelle misure fissate da idonei atti deliberativi, assunti dall'amministrazione comunale.

Le tariffe devono distinguere tra i seguenti usi:

- DOMESTICO (con articolazione agevolata per le comunità non aventi scopo di lucro);
- ARTIGIANALE, COMMERCIALE e INDUSTRIALE;
- AGRICOLO;
- AD USO ALLEVAMENTO di ANIMALI.

Per gli allacci relativi alle nuove utenze è dovuto all'amministrazione comunale un diritto forfettario di allaccio oltre all'IVA, nelle misure seguenti:

- per la prima unità immobiliare allacciata: L. 120.000;
- per le unità immobiliari ulteriori alla prima e servite dal medesimo allacciamento: L. 600.00 =

L'amministrazione, nel caso gli allacci comportino la rottura del sedime stradale, può richiedere idonea cauzione di garanzia.

Art. 18

Salvo speciali accordi riguardanti concessioni particolari e per i quali volta per volta occorre speciale deliberazione della Giunta Comunale ogni

concessione ha la durata di anni uno ed, agli effetti della regolarità delle scadenze, le scritture decorreranno dal 1° giorno del mese di gennaio e del mese di luglio conteggiandosi il corrispettivo riflettente le erogazioni successive a tali date.

Art. 19

Il contratto di concessione si intenderà continuativo di anno in anno qualora non ne sia data disdetta regolare scritta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza del primo e dei successivi anni.

Art. 20

Le spese per domanda, contratto, ed accessorie sono a carico del concessionario e debbono essere da questi anticipate all'atto della stipulazione. Qualunque tassa venisse imposta sulle concessioni e sugli apparecchi di misura è a esclusivo carico dell'utente.

Art. 21

I pagamenti saranno fatti a favore dell'Esattore o del Tesoriere Municipale sulla emissione di appositi ruoli compilati dall'Ufficio Municipale con scadenza annuale, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro giorni trenta dalla data della bolletta avviso di pagamento inviata dal Comune.

Trascorsi tre mesi senza che il pagamento sia stato effettuato il Comune si riserva il diritto di sospendere l'erogazione fino a che sia effettuato il pagamento senza che tale sospensione liberi il concessionario dall'obbligo di eseguire il contratto sino al suo termine e senza che egli abbia diritto ad abbuono, rimborso od indennità.

Per i ritardi nei pagamenti è dovuta un'indennità di mora in ragione del 5% mensile, oltre al rimborso delle spese di riscossione coattiva.

EROGAZIONE A CONTATORI

Art. 22

Nell'erogazione a contatore per le utenze domestiche è fissato un consumo minimo garantito non inferiore a mc. 150 annui per ogni unità immobiliare servita, da pagarsi anche se non consumata, in ragione annua, con i canoni relativi.

Nel caso di allacciamento di più unità immobiliari ad un unico contatore il consumo forfettario minimo sarà rapportato al numero delle utenze. Nella tariffa per usi diversi dal domestico sono stabiliti i rispettivi minimi garantiti nell'ambito delle direttive del Comitato Provinciale Prezzi.

Il consumo sarà accertato esclusivamente mediante la lettura del contatore dagli addetti comunali al servizio dell'acquedotto.

EROGAZIONI PROVVISORIE

Art. 23

Possono essere concesse erogazioni a contatore anche in via provvisoria (cantieri, spettacoli viaggianti, mostre, fiere, ecc.) in quantità non inferiori a mc. 3 giornalieri e per periodi non inferiori a 15 gg. e non superiori a sei mesi, rinnovabili.

Il consumo minimo fisso forfettizzato è fissato per ciascun periodo di contratto a mc. 45 da corrispondere anticipatamente. L'eccedenza finale del contatore verrà rimborsata a tariffa per utenze industriali e artigianali.

NOLO E MANUTENZIONE DEL CONTATORE

Art. 24

Il contatore sarà fornito dal Municipio, e sarà dato a nolo all'utente.

La manutenzione ordinaria del contatore sarà effettuata a cura dell'amministrazione, ivi compresa la eventuale sostituzione del medesimo inefficiente, per accertata vetustà o per difetto di fabbricazione.

La manutenzione straordinaria, le riparazioni di guasti prodotti dal gelo, abuso, incuria, sarà in ogni caso accollata all'utente, con iscrizione della spesa nella bollettazione per i consumi. L'utente deve effettuare il pagamento del nolo e della manutenzione ordinaria unitamente all'importo dell'acqua richiesta con periodicità annuale.

L'utente potrà richiedere la verifica del contatore, ma pagherà la spesa relativa quando le indicazioni del medesimo a deflusso od a pressione normale non risultino errate a suo danno, colla tolleranza in più o in meno del cinque per cento.

FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

Art. 25

Nel caso di irregolare o mancato funzionamento di un contatore, il conteggio del consumo in eccedenza al minimo stabilito nella concessione d'utenza, si effettuerà in base al consumo accertato per l'utenza nell'anno precedente.

L'utente, comunque, è tenuto a segnalare tempestivamente all'Amministrazione, la presunta irregolarità di funzionamento, fermi restando i disposti di cui all'art. 24 del presente regolamento.

Art. 26 LUOGO DI INSTALLAZIONE DEL CONTATORE E OPERI MANUT.

Il contatore, in generale, sarà collocato in località accessibile dal suolo pubblico, adatta e costruita secondo le disposizioni che si prescriveranno caso per caso, a spese dell'utente.

Il concessionario potrà ottenere che il contatore venga collocato all'interno dello stabile servito, in sito sicuro, protetto dal gelo e di facile ispezione, dove gli agenti municipali preposti al servizio possano avere

facile accesso in ogni momento, anche se il medesimo non sarà collocato nelle immediate vicinanze del punto di presa, comunque dislocato su suolo pubblico.

Nel caso specifico, la condotta di collegamento tra il punto di presa ed il contatore, sarà realizzata a carico dell'utente, che sarà gravato anche degli oneri manutentivi ordinari e straordinari ad essa connessi.

La scelta del tipo di contatore è di esclusiva spettanza dell'Amministrazione.

QUANTITA' D'ACQUA EROGATA

Art. 27

La quantità d'acqua stabilita nella concessione si intenderà in ogni modo come effettivamente erogata anche se allo scadere dell'anno risulti un consumo effettivo inferiore, nell'ambito dei minimi garantiti fissati nella tariffa.

EROGAZIONE A DEFLUSSO CONTINUO MODULATO DALENTE IDROMETRICA

Art. 28

Le erogazioni a deflusso continuo modulato da lente idrometrica (a bocca tassata) sono fatte esclusivamente per uso industriale, per bagni, lavatoi, latrine, solo in via provvisoria, ed il consumo è determinato in base all'acqua defluente liberamente dalla lente idrometrica.

Art. 29

Le erogazioni ordinarie provvisorie a contatore sono concesse secondo quanto fissato dall'art. 23 precedente.

La durata della erogazione provvisoria deve computarsi a mesi interi. Non può essere inferiore ad un mese né superiore a sei salvo casi eccezionali con speciale autorizzazione del Sindaco.

EROGAZIONI A BOCCA LIBERA PER SERVIZIO ESTINZIONE INCENDI

Art. 30

Il Municipio concede erogazioni ordinarie e provvisorie a bocca libera per l'estinzione degli incendi. Le bocche debbono essere del tipo adottato dal Municipio e l'attacco sarà sempre del tipo originale prescelto e del diametro riconosciuto adatto.

Qualora le bocche siano collocate nell'interno dello stabile servito, nei casi in cui l'Amministrazione lo ritenga opportuno, la condotta di presa sarà fornita di un rubinetto di arresto esterno da aprirsi soltanto in caso di incendio.

Per luoghi di pubbliche riunioni, teatri, cinematografi, durante il tempo in cui sono aperti al pubblico, potrà essere concesso che il rubinetto di arresto rimanga normalmente aperto, osservate quelle cautele che caso per caso saranno determinate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 31

Mediante il pagamento del prescritto canone, il concessionario ha diritto di servirsi della portata ttendibile da dette bocche esclusivamente nei casi di incendio e per le sole operazioni relative alla estinzione e con l'obbligo di darne immediato avviso all'Ufficio Municipale, a scanso della penalt  da lire duecentomila a lire quattrocentomila da stabilire a cura del Sindaco.

L'apertura delle bocche fatta non per estinzione di incendi e senza il consenso dell'Ufficio Municipale, darà luogo ad una penalità da L. 200.000 a L. 400.000 da stabilirsi a cura del Sindaco, per ogni bocca che sia stata abusivamente aperta.

Art. 32

Le diramazioni per le bocche da incendio private, dal condotto stradale al rubinetto esterno di arresto, saranno eseguite e mantenute dal Comune. Sono invece a carico dell'utente la costruzione ed il mantenimento delle bocche od idranti e delle relative condotte a partire dal rubinetto esterno d'arresto. Nell'esecuzione dell'impianto da detto rubinetto fino alla bocca interna l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di prescrivere tutte le opere necessarie a suo giudizio per garantire il controllo delle prese ed il pronto funzionamento della condotta senza però assumere sicura garanzia per l'alimentazione.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla definitiva esecutività della deliberazione di approvazione. Da tale data si intendono revocate le disposizioni contenute nel precedente regolamento e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 34

Quando l'Amministrazione Comunale ritenesse opportuno di introdurre modifiche al presente regolamento od alla tariffa, queste di intenderanno obbligatorie anche per coloro che fossero già investiti di concessioni d'acqua.

Art. 35

Per il servizio pubblico degli incendi il Comune avrà facoltà di far chiudere tutti i rubinetti di qualunque specie senza che gli utenti possano pretendere risarcimento di danni di qualsiasi sorta.

UTENZE ESISTENTI SENZA CONTATORE - OBBLIGHI

Art. 36

Le utenze, attualmente sprovviste di contatore, dovranno essere munite del medesimo, secondo le modalità di cui agli artt. 23 + 25 del presente regolamento.

L'installazione del contatore sarà effettuata a cura dell'utente secondo le modalità determinate dall'Amministrazione e con il controllo del personale addetto al servizio acquedottistico.

L'obbligo di regolarizzazione dovrà essere attuato entro 6 mesi dall'ordinanza del Sindaco che dispone l'obbligo di installazione.

Qualora il contatore, scaduto il termine, non risultasse installato, il Comune si riserva il diritto di procedere con spese a carico dell'utente.

Art. 37

Tutte le erogazioni non conformi alle disposizioni del presente regolamento dovranno a cura e spese del proprietario di casa venire regolarizzate entro i termini fissati dall'Amministrazione.

Trascorso tale termine il Comune sospenderà le erogazioni che non sono state regolarizzate.

**** **** ****

N. 287 / 91

1^ RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato a quest'Albo Pretorio dal 08/08/91
..... al 23/08/91
Gravere, 17/09/91 Il Messa



N. 338 / 91

2^ RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato a quest'Albo Pretorio dal 17/09/91
..... al 02/10/91
Gravere, 24/10/91 Il Messa



PER LE DUE PUBBLICAZIONI, SENZA
OPPOSIZIONI; VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE



GRAVERE, li 24/10/1991